

# **Statuto dell'Associazione Specializzata-Club Italiano del Leonberger (C.I.L.)**

(Approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci il 8 Gennaio 2005)

## **PRINCIPI GENERALI, FINALITA' ASSOCIATIVA, COLLABORAZIONE CON L'ENCI**

**Art. 1** - E' costituita la ASSOCIAZIONE SPECIALIZZATA PER LA TUTELA e l'ALLEVAMENTO del LEONBERGER denominata CLUB ITALIANO DEL LEONBERGER (C.I.L.).

Essa mira a svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza animale di specie canina denominata LEONBERGER e descritta dallo standard tenuto ed aggiornato dalla Federation Cynologique International (F.C.I.).

**Art. 2** - L'Associazione specializzata Club Italiano del Leonberger, ha come scopo il miglioramento genetico, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo della razza Leonberger, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall'ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine l'Associazione Specializzata fornisce periodicamente all'ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

**Art. 3** - La sede dell'Associazione specializzata Club Italiano del Leonberger è stabilita presso il domicilio del Presidente in carica.

**Art. 4** - L'Associazione specializzata Club Italiano del Leonberger è associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le determina, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI.

**Art. 5** - L'Associazione specializzata riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e sanzione in capo all'ENCI, ed in particolare il potere dell'ENCI di nominare un commissario straordinario o ad *acta* nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

**Art. 6** - L'Associazione specializzata presta all'ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell'Associazione ha l'onere:

- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI;
- di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall'ENCI.

## **RAPPORTO ASSOCIATIVO E VOTO IN ASSEMBLEA**

**Art. 7** - Possono essere Soci dell'Associazione Specializzata Club Italiano del Leonberger tutti i cittadini italiani e stranieri, di accertata moralità che abbiano interesse al miglioramento della razza Leonberger e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

**Art. 8** - La domanda di ammissione a Socio è proposta per iscritto e va indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall'Assemblea.

Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.

Le domande di ammissione a Socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

**Art. 9** - I Soci si dividono in:

- Soci ordinari;
- Soci sostenitori.

I loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali, è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i Soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alla attività del sodalizio.

Il Consiglio potrà nominare Soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della cinofilia.

Ai Soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Non hanno diritto di voto i Soci di età inferiore ai 18 anni.

Tutte le categorie dei Soci hanno diritto a godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'Associazione ed i propri Soci e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

**Art. 10** - L'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all'Associazione dai Soci.

La quota sociale annualmente versata dai Soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile né rimborsabile e non può essere trasferita a terzi.

**Art. 11** - L'iscrizione a Socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il Socio non presenti con lettera raccomandata ed entro il 31 ottobre dell'anno precedente le proprie formali dimissioni.

**Art. 12** - La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'articolo 11;
- b) per morosità che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al 1 marzo di ogni anno;
- c) per espulsione, proposta dal Collegio dei Probiviri al Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea Generale.
- d) per sospensione temporanea, proposta dal Collegio dei Probi Viri al Consiglio Direttivo e da questo resa applicativa.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la temporanea sospensione di un Socio in via cautelativa in attesa del pronunciamento da parte del Collegio dei Probi Viri o su richiesta della Commissione di Disciplina dell'ENCI.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti.

**Art. 13** - L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

## **ORGANI SOCIALI**

**Art. 14** - Sono organi dell'Associazione Specializzata:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo, composto da 7 (sette) Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci e da un Consigliere nominato dall'ENCI;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio Sindacale o dei Revisori dei conti;
- f) la Commissione Tecnica.

## ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

**Art. 15** - L'Assemblea Generale è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni Socio sia esso ordinario o sostenitore ha diritto ad un voto. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta. Le deleghe debbono essere depositate dal Socio cui sono state intestate, prima che l'assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, ne è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

**Art. 16** - L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato fra i presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla e si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

**Art. 17** - L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente di persona, o per delega, almeno la metà più uno dei Soci Ordinari e Sostenitori. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. I Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola senza però il diritto di voto.

**Art. 18** - L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale dell'Associazione;
- b) sulla elezione delle cariche sociali: Consiglieri, Proviviri, Sindaci effettivi e supplenti;
- c) sui rendiconti finanziari;
- d) sulle modifiche dello Statuto;
- e) sulla misura della quota associativa;
- f) su ogni altro argomento all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 19** - Il Consiglio direttivo è composto da 7 (sette) Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni solari. Un ulteriore consigliere è nominato dall'ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell'ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all'ENCI circa l'andamento dell'Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

I consiglieri eletti dall'Assemblea tra i Soci, allo scadere del loro mandato, possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare uno o più Consiglieri questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito, se venissero a mancare invece più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e il Collegio dei Sindaci provvederà, entro due mesi da tale stato di fatto, alla convocazione dell'Assemblea generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio.

**Art. 20** - Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei Soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale stabilendone le mansioni e le remunerazioni.

**Art. 21** - Il Consiglio provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di un Vice Presidente della Associazione Specializzata, di uno oppure due Segretari ed eventualmente di un Cassiere. Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i Consiglieri; i segretari ed il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché riceveranno una remunerazione per il loro lavoro.

**Art. 22** - Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente per posta ordinaria o per posta elettronica, almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o, qualora mancassero entrambi, dal Consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

## **IL PRESIDENTE**

**Art. 23** - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio disporre la nomina di nuovo Presidente nella prima riunione.

La carica di Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

## **IL PRESIDENTE ONORARIO**

**Art. 24** - Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario tra i Soci che si sono particolarmente distinti per la loro attività a favore della razza dando lustro alla stessa e al Club Italiano del Leonberger; il Consiglio Direttivo porterà alla ratifica Assembleare la propria decisione.

Il Presidente Onorario non ha poteri esecutivi e/o deliberativi, né di rappresentanza, riveste unicamente un'autorità morale e può essere invitato a prendere parte alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Presidente Onorario rimane in carica senza limiti di tempo e comunque sino a quando egli non rassegni per iscritto le proprie dimissioni.

## **IL COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI**

**Art. 25** - La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto da tre Sindaci eletti dall'Assemblea generale dei Soci i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L'Assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio alle quali debbono essere invitati.

## **LA COMMISSIONE TECNICA**

**Art. 26** - La Commissione Tecnica dell'Associazione specializzata è nominata dal Consiglio Direttivo del Club e scade allo scadere dello stesso; è composta da un massimo di 5 membri, tra cui almeno un giudice E.N.C.I. di bellezza specialista di razza, un veterinario specializzato in animali da affezione ed un componente il Consiglio Direttivo del Club. Gli altri componenti debbono possedere competenza zootecnica e cinotecnica utile a garantirne il fattivo contributo teorico e operativo (allevatori, zootecnici, genetisti, giudici della razza, veterinari, ecc.).

Spetta ai 5 membri la nomina del Presidente della Commissione Tecnica.

La Commissione Tecnica delibera sulle questioni tecniche concernenti l'allevamento e il miglioramento della razza anche per quanto richiesto all'Associazione da parte dell'E.N.C.I. e dalla sua Commissione Tecnica Centrale.

La Commissione Tecnica può avvalersi inoltre di esperti di singole materie cinotecniche in base alle esigenze che lo stesso Consiglio Direttivo può segnalare alla Commissione. Le delibere della Commissione Tecnica sono sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo per la loro applicazione ed amministrazione.

## NORME DISCIPLINARI

**Art. 27** - Ogni Socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI, il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell'ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E' soggetto alle decisioni dei Probiviri dell'Associazione Specializzata nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI.

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell'Associazione Specializzata Club Italiano del Leonberger, sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

L'Associazione Specializzata ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.

**Art. 28** - Il Socio che trasgredisca agli obblighi verso l'Associazione specializzata Club Italiano del Leonberger o comunque, con il suo comportamento, venga ad arrecare danno morale o materiale all'Associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri.

Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea generale dei Soci fra i Soci che non ricoprono già la carica di Consigliere e di Sindaco. Essi permangono in carica tre anni solari e possono essere rieletti.

Verrà nominato un Presidente del Collegio dei Probiviri e un segretario Istruttore. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissione di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina definitiva.

Eventuali denunce a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto al Consiglio dell'Associazione Specializzata Club Italiano del Leonberger, che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia con lodo scritto motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltagli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall'esercizio dei diritti sociali e da tutte le attività sociali in attesa che i Probiviri abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio procede all'attuazione del lodo emesso dai Probiviri. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio dell'Associazione sono i seguenti: censura, sospensione dall'esercizio dei diritti sociali e da tutte le attività sociali fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento al Consiglio Direttivo che la trasmetterà all'Assemblea generale dei Soci che si pronuncerà in via definitiva.

## NORMA COMPROMISSORIA

**Art. 29** - Qualunque controversia dovesse insorgere fra i Soci del Club o fra questi ed il Club dovrà essere deferita e risolta in Collegio Arbitrale. Gli arbitri saranno nominati: uno dal Presidente, uno dal Presidente del Tribunale di residenza del Club ed il terzo dai due così nominati. Gli arbitri giudicheranno inappellabilmente senza formalità di procedure quali amichevoli compositori.

## PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

**Art. 30** - Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dai beni mobili ed immobili; b) dalle somme accantonate; c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

L'entrate della Associazione sono costituite: a) dalle quote annuali versate dai Soci; b) dagli eventuali contributi concessile da Enti o persone; c) dall'attività di gestione; d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

**Art. 31** - L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea generale dei Soci con l'approvazione del Bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il Bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea generale dei Soci va trasmesso in copia all'Enci.

## **MODIFICHE STATUTARIE**

**Art. 32** - Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all'Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere inoltrata per scritto al Presidente e firmata dai proponenti.

Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da un'Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Il presente statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato.

**Art. 33** - Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

## **VARIE**

**Art. 34** - Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.

**Art. 35** - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 36** - In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa c'è l'obbligo di devolvere il patrimonio della stessa ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 37** - Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

## **NORMA TRANSITORIA**

Il Consiglio Direttivo in carica all'entrata in vigore del presente Statuto mantiene l'incarico affidatogli dall'Assemblea fino allo scadere del mandato, come previsto dal precedente Statuto.